

LEGGE DI BILANCIO 2023

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”

Iter legislativo

Nella seduta del 30 novembre 2022 è stata annunciata alla Camera dei Deputati la presentazione del disegno di legge **A.C. n. 643** recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (divenuto poi disegno di legge **A.C. n. 643-bis-A/R**).

Dopo l’approvazione della Camera nella seduta del 24 dicembre 2022, il provvedimento è stato trasmesso al Senato, ove ha assunto la numerazione **A.S. n. 442**, ed è stato **definitivamente approvato il 29 dicembre 2022**.

La **Legge 29 dicembre 2022, n. 197**, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, che si compone di 21 articoli (di cui l’art. 1 composto da 903 commi), è stata pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022, Suppl. Ordinario n. 43**, ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2023.

Di seguito vengono descritte le disposizioni di maggiore interesse in materia di:

- **TASSE E TRIBUTI**
- **LAVORO E POLITICHE SOCIALI**
- **CONCILIAZIONE VITA-LAVORO**
- **DENARO CONTANTE**
- **TURISMO**
- **SPORT**

TASSE E TRIBUTI

Aliquota IVA agevolata

(art. 1, comma 72, lett. a) n. 2)

L’aliquota IVA agevolata al 5% viene applicata ad alcuni prodotti per l’infanzia, tra cui i **seggolini per bambini** da installare negli autoveicoli.

Versamenti tributari e contributivi federazioni sportive

(art. 1, commi 160-161)

I **versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali**, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, **sospesi** da ultimo dall'art. 39, comma 1-*bis* del DL 50/2022 (DL Aiuti), e **con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo**, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

*NB: In caso di **pagamento rateale** è dovuta una **maggiorazione** nella misura del **3%** sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, si decade dal beneficio della rateazione e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.*

Stralcio debiti tributari fino a 1.000 euro

(art. 1, commi 222-230)

Dal 31 marzo 2023 sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, **fino a mille euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi **affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali**, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento (comma 222).

Dal 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della presente legge) fino al 31 marzo 2023 (data dell'annullamento) è sospesa la riscossione dei predetti debiti (comma 223).

Note:

- **Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi** dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (quali, ad esempio, gli enti territoriali) **l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora**, ma non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti (comma 227). **Con apposito provvedimento emanato entro il 31 gennaio 2023** e da comunicare, entro la medesima data, all'agente della riscossione, **tali enti possono tuttavia stabilire di non applicare** le disposizioni relative all'annullamento automatico dei loro crediti (comma 229).
- **Viene inoltre introdotta una specifica disciplina dell'annullamento automatico per le**

altre sanzioni amministrative incluse quelle per violazioni del Codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, in base alla quale l'annullamento **opera solo per gli interessi comunque denominati** e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute (comma 228).

Rottamazione delle cartelle esattoriali

(art. 1, commi 231-252)

Fermo restando l'annullamento automatico delle cartelle fino a 1000 euro di cui ai commi precedenti, è prevista la facoltà per il debitore di fruire di una nuova forma di definizione agevolata dei **debiti** contenuti nei carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022** (cd. **Rottamazione-quater**). I debiti possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi, sanzioni e interessi di mora, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento (comma 231).

Nel dettaglio, si prevede che:

- Il **pagamento** è effettuato in **unica soluzione**, entro il 31 luglio 2023, **ovvero** nel numero massimo di **diciotto rate**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 (comma 232). In caso di **pagamento rateale**, a decorrere **dal 1° agosto 2023** sono dovuti gli **interessi al tasso del 2%**; non si applicano le disposizioni generali sulla dilazione dei pagamenti delle somme iscritte a ruolo contenute nell'art. 19 del DPR 602/1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito (comma 233).
- **Per aderire alla definizione**, il **debitore** deve presentare **entro il 30 aprile 2023** una **dichiarazione all'agente della riscossione** in cui indica anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo delle diciotto rate previste. L'agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet, entro 20 giorni dalla data in vigore della norma in esame, le modalità - esclusivamente telematiche - con cui è effettuata la predetta dichiarazione (comma 235).
- Le **somme** relative ai debiti definibili, **versate a qualsiasi titolo**, anche anteriormente alla definizione, **restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili** (comma 239).
- L'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2023, deve comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo delle somme dovute nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di

ciascuna rata. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione (comma 241).

- **In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento**, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. I versamenti effettuati sono considerati acconti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero (comma 244).
- **La definizione agevolata opera anche per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della strada**, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ma **limitatamente agli interessi**, compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute, di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e alle somme maturate a titolo di aggio per l'agente della riscossione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 112/1999 (comma 247).

*Nota: Con le procedure sopra descritte si consente inoltre di **estinguere i debiti** relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 2000 al 2017**, anche se con riferimento ad essi si sia determinata l'inefficacia della definizione, purché oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge (comma 249). Si tratta di istituti disciplinati ai sensi:*

- a) dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (**Rottamazione**);*
- b) dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (**Rottamazione-bis**);*
- c) dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (**Rottamazione-ter**) e dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (**Riapertura termini Rottamazione-ter**);*
- d) dell'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) (cd. **Saldo e stralcio**).*

Sanzioni amministrative previste dal Codice della strada

(art. 1, comma 497)

E' **sospeso**, per gli anni 2023 e 2024, l'**aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative** previsto dal Codice della strada (ex art. 195, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992).

Nota:

*L'art. 195, comma 3 del Codice della strada prevede, infatti, l'**aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie** - in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, così come accertata dall'ISTAT - **con l'adozione, entro il 1° dicembre di ogni biennio, di un decreto** del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle finanze e delle Infrastrutture e dei trasporti.*

Maggiori entrate derivanti dalle tasse automobilistiche

(art. 1, commi 816-818)

La regolazione finanziaria delle maggiori entrate derivanti dalle tasse automobilistiche per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riferita sia ai veicoli (art. 1, comma 321, della Legge n. 296/2006 - Legge Finanziaria 2007) che ai motocicli (art. 2, commi 63 e 64, del DL n. 262/2006 - DL fiscale 2007), per ciascuno degli anni **dal 2016 al 2022**, è definita con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, **da emanare entro il 28 febbraio 2023**.

Nota: In mancanza dei dati definitivi per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

(art. 1, comma 281)

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai **lavoratori dipendenti pubblici e privati**, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022 dall'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), come modificato dall'art. 20 del DL 115/2022 (DL Aiuti bis).

Tale **esonero** è pari al **2%** se la **retribuzione** imponibile **non eccede** l'importo mensile di **2.692 euro** e al **3%** se la medesima retribuzione **non eccede** l'importo mensile di **1.923 euro**.

In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, attualmente pari al 33%.

Pensione anticipata

(art. 1, commi 283-285)

E' introdotto il trattamento di pensione anticipata flessibile per i soggetti che nel corso del 2023 raggiungano i requisiti di **età anagrafica pari a 62 anni** e di **anzianità contributiva pari a 41 anni (c.d. Quota 103)**.

Si prevede una condizionalità secondo la quale il trattamento pensionistico può essere erogato a condizione che il valore lordo non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo (3.000 euro). La disposizione integra la disciplina del trattamento di pensione

anticipata, modificando, in particolare, l'art. 14 del DL n. 4/2019. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente a tale data.

Tali disposizioni si applicano ai **lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, nel rispetto della seguente disciplina:

- a) i dipendenti pubblici che maturano **entro il 31 dicembre 2022** i **requisiti** previsti conseguono il diritto alla decorrenza del **trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023**;
- b) i dipendenti pubblici che maturano **dal 1° gennaio 2023** i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima del 1° agosto 2023;
- c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
- d) limitatamente al diritto alla pensione anticipata in oggetto, non trova applicazione l'art. 2, comma 5, in materia di limiti ordinamentali di età per il collocamento a riposo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Ne consegue che il possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento in base alla fattispecie in oggetto **non** costituisce per i dipendenti pubblici motivo di collocamento a riposo d'ufficio, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento. Viene così garantita la possibilità di rimanere in servizio oltre tale limite, fermo restando il successivo collocamento a riposo d'ufficio in caso di conseguimento dei requisiti posti da altre fattispecie di riconoscimento del pensionamento anticipato ovvero fino al compimento del requisito anagrafico (pari, in genere, a 67 anni).

I termini temporali per il riconoscimento dei **trattamenti di fine servizio** (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in base alla fattispecie in oggetto **decorrono solo con riferimento alla data in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia** o alle forme di pensione anticipata di cui all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Decreto Monti Salva Italia) (comma 284, lett. b).

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa

(art. 1, commi 286-287)

E' previsto un **incentivo al trattenimento in servizio** per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della misura "Quota 103" di cui sopra, decidano di rimanere in servizio. Per coloro è prevista, infatti, la possibilità di percepire uno stipendio più sostanzioso, comprensivo della quota dei contributi a carico del lavoratore dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima.

APE sociale

(art. 1, commi 288-291)

E' **prorogato per tutto il 2023** l'istituto dell'APE sociale (Anticipo Pensionistico), ovvero l'indennità - prevista dall'art. 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) - erogata dall'INPS fino al conseguimento dei requisiti pensionistici a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.

Opzione donna

(art. 1, comma 292)

La possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato cd. "Opzione donna", di cui all'art. 16 del DL n. 4/2019, viene **estesa nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022** abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, comma 852, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Smart working per i lavoratori fragili

(art. 1, comma 306)

Fino al 31 marzo 2023 per i **lavoratori** dipendenti pubblici e privati rientranti nelle situazioni di **fragilità**, di cui al Decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della **prestazione lavorativa in modalità agile** anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Emolumento accessorio una tantum

(art. 1, commi 330-333)

Per l'anno 2023 vengono incrementati di 1 miliardo di euro (che si aggiunge ai 500 milioni già previsti per la medesima annualità dall'art. 1, comma 609, della L. 234/2021 - Legge di bilancio 2022) gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva

nazionale da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio *una tantum*, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'**1,5%** dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza (comma 330).

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed **enti pubblici diversi dall'amministrazione statale**, i predetti oneri, da destinare alla medesima finalità e da determinare con le medesime modalità, sono posti **a carico dei rispettivi bilanci** (comma 332).

Comandi e distacchi

(art. 1, comma 898)

Si dispone, in via transitoria, che i **lavoratori dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici**, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del PNRR, possano essere posti in posizione di comando o distacco presso pubbliche amministrazioni. La durata di tali comandi o distacchi non può essere superiore ad un anno né eccedere, in ogni caso, il termine del 31 dicembre 2026.

Restano fermi, **per le amministrazioni riceventi**, i limiti quantitativi stabiliti dall'art. 30, comma 1-*quinquies*, del D. Lgs. 165/2001, in base al quale **i comandi o distacchi non possono eccedere il 25% dei posti non coperti mediante le procedure di mobilità volontaria**. Sono esclusi dal limite:

- i comandi o distacchi relativi a personale dirigenziale;
- i comandi o distacchi previsti come obbligatori da disposizioni di rango legislativo, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione;
- i comandi o distacchi relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedano la partecipazione di personale di amministrazioni diverse;
- i comandi presso le sedi territoriali dei Ministeri;
- i comandi presso le unioni di comuni, con riferimento al personale dei comuni facenti parte dell'unione.

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Congedo parentale

(art. 1, comma 359)

In alternativa tra i genitori, **viene elevata dal 30% all'80% della retribuzione** l'indennità per congedo parentale prevista dall'art. 34 del D. Lgs. 151/2001 (TU in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.

Tale disposizione si applica ai lavoratori che terminano successivamente al 31 dicembre 2022 il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità obbligatorio di cui, rispettivamente, al Capo III e al Capo IV del suddetto testo unico.

DENARO CONTANTE

Mezzi di pagamento

(art. 1, comma 384, lett b))

Si dispone l'**innalzamento del tetto all'utilizzo del denaro contante** da 1.000 euro a 5.000 euro, apportando modifiche all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (Attuazione direttiva UE anticiclaggio).

TURISMO

Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo

(art. 1, commi 603-606)

E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo destinato a finanziare, tra le altre, proposte progettuali volte all'attuazione di **Programmi territoriali di sviluppo dell'occupazione del settore turistico**, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica

(art. 1, commi 607-609)

E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a finanziare **progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, classificati dall'ISTAT come **comuni a vocazione turistica**, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Fondo per il turismo sostenibile

(art. 1, commi 611-612)

E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, le cui risorse sono destinate alle seguenti finalità:

- rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la **promozione di forme di turismo sostenibile**, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di **itinerari turistici innovativi** e la destagionalizzazione del turismo;
- favorire la **transizione ecologica nel turismo**, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
- supportare le strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di **certificazioni di sostenibilità**.

SPORT

Contributi e crediti d'imposta

(art.1, commi 613, 616 e 618)

E' disposto l'incremento, tra gli altri, dei seguenti fondi:

- nella misura di **2 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2023, del **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**, di cui all'art. 1, comma 369, della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), che tra le sue finalità ha quella di sostenere la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale (comma 613);
- nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2023, del fondo di cui all'art. 7, comma 1, del DL 144/2022 (DL Aiuti ter), volto all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono **impianti sportivi** e piscine (comma 616);
- nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, del fondo speciale gestito dall'Istituto per il Credito sportivo, di cui all'art. 5 della Legge 1295 del 1957, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare alle finalità di cui all'art. 28, comma 4, del DL 159/2007, ovvero agevolare il **credito per l'impiantistica sportiva** (comma 618).